

(N. 2505)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1952

---

Conferimento di posti di notaio.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto ministeriale del 25 agosto 1949 fu indetto un concorso per esami a 500 posti di notaio ed a seguito del suo espletamento sono risultati idonei n. 606 candidati, giusta la graduatoria approvata con altro decreto ministeriale del 13 marzo 1952.

Pertanto non potranno conseguire la nomina n. 106 concorrenti i quali però, secondo il giudizio della Commissione esaminatrice del concorso, espresso nella relazione che accompagna la graduatoria, hanno dimostrato di possedere, con il superamento delle difficili prove del concorso, una preparazione teorico-pratica adeguata all'esercizio delle funzioni notarili, tanto che la stessa Commissione ha fatto voti affinché, con apposito provvedimento, venga congruamente aumentato il numero dei posti di cui al bando di concorso del 25 agosto 1949.

D'altra parte l'aumento del numero dei posti

si rende opportuno anche per coprire, almeno in parte, le sedi notarili attualmente vacanti, alcune delle quali prive di titolare da molti anni. Devesi poi tener conto delle frequenti premure che vengono rivolte al Ministero di grazia e giustizia da alcuni sindaci ed altre autorità locali per la destinazione di notai ai posti vacanti, al fine di eliminare il grave disagio delle popolazioni costrette a recarsi in Comuni vicini per chiedere l'assistenza del notaio.

Per tali ragioni è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge, che prevede un aumento di 100 posti nel concorso del 1949, in aggiunta ai vincitori del concorso stesso (art. 1). Con questa disposizione potrà essere assicurato il funzionamento del pubblico servizio da parte di elementi che si sono dimostrati idonei, mentre rimarrà sempre un ampio margine di posti da conferire con i futuri concorsi.

Il numero delle sedi notarili vacanti è talmente elevato che il Ministero, anche prima dell'approvazione della graduatoria del concorso indetto nel 1949, ha dovuto, con decreto ministeriale del 12 febbraio 1952, bandire altro concorso per 400 posti, con il quale però non si potranno coprire tutte le sedi vacanti.

Lo stesso articolo 1 fissa i criteri per le nomine, che dovranno procedere con l'osservanza della graduatoria del concorso, e stabilisce la esclusione dal beneficio dell'aumento dei posti

per i candidati che abbiano rinunciato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso.

L'articolo 2 dello schema di disegno di legge richiama le disposizioni dell'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, per stabilire rispettivamente i posti da assegnare ai notai nominati in virtù delle norme contenute nell'articolo precedente ed i criteri da osservarsi per le assegnazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame, indetto con decreto del ministro per la grazia e giustizia del 25 agosto 1949, possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo di cento, compresi nella graduatoria di detto concorso, indipendentemente dalle sostituzioni disposte a norma dell'articolo 6 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728. Ai fini della presente disposizione non si applica il limite di tempo, stabilito per le sostituzioni dal secondo comma del predetto articolo 6.

Sarà osservato per le nomine, e ad ogni altro effetto, l'ordine della graduatoria del concorso.

Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che abbiano rinunciato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso.

### Art. 2.

I posti da assegnare ai notai nominati in virtù delle disposizioni del precedente articolo verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'articolo 8, comma primo, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione sarà fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservandosi le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.